Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 9

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

37ª seduta: mercoledì 6 novembre 2013

Presidenza del presidente SACCONI

IN 0152
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4
FAVERO *(PD)* 4
SANTELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00410, presentata dalla senatrice Favero e da altri senatori.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* Signor Presidente, la senatrice Favero chiede di conoscere il parere del Governo riguardo alla possibilità di adottare idonee iniziative volte ad ampliare le fattispecie – previste dal comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 – utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per poter accedere al pensionamento anticipato senza penalizzazioni.

In particolare, si paventa che l'applicazione delle disposizioni in materia pensionistica succedutesi fra il 2011 e il 2012 possano tradursi in uno svantaggio a carico di alcuni lavoratori che non hanno svolto attività lavorativa per particolari circostanze comunque meritevoli di tutela. Tali soggetti si troverebbero a dover scegliere fra un vero e proprio «slittamento» temporale nell'accesso al pensionamento o l'applicazione di talune penalizzazioni in caso di accesso alla pensione in età inferiore a 62 anni.

Al riguardo, si premette che l'attuale assetto normativo, sul quale il Governo ha avviato una riflessione, non comporta una vera e propria preclusione all'accesso al regime pensionistico, ma talune modulazioni connesse al dato dell'effettività della prestazione, che il legislatore ha ritenuto sussistere in alcune ipotesi – per così dire – «tipiche». Inoltre, rammento che – nell'ambito del procedimento di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – il Governo ha manifestato la dovuta attenzione al tema del pensionamento anticipato. L'Esecutivo ha infatti espresso parere favorevole ad un emendamento parlamentare – definitivamente approvato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 – volto ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge, anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – come introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013 –, estende i benefici in materia di accesso alla

pensione anticipata, oltre ai donatori di sangue, anche a chi – si tratta di migliaia di persone – ha usufruito dei congedi parentali di maternità e paternità, previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il Governo e il Parlamento hanno dunque riconosciuto l'indiscutibile valore sociale di queste fattispecie, sia per i risvolti che le caratterizzano, sia per le oggettive ragioni che le giustificano.

Tuttavia, nel rilevare che il legislatore, al fine di garantire nel futuro la sostenibilità del nostro sistema pensionistico, ha inteso circoscrivere esplicitamente le fattispecie che consentono di accedere al pensionamento anticipato prima dei 62 anni senza l'applicazione della riduzione, si segnala che un ulteriore ampliamento delle fattispecie indicate nel citato comma 2-*quater* dell'articolo 6 richiederebbe un ulteriore e specifico intervento normativo per il quale occorrerebbe reperire la necessaria copertura finanziaria.

Il Governo resta, comunque aperto al massimo dialogo con il Parlamento al fine di individuare nuove e ulteriori ipotesi meritevoli di tutela e individuare nel più pieno spirito di collaborazione soluzioni condivise e sostenibili.

FAVERO *(PD).* Signor Presidente, ringrazio anzitutto l'onorevole Santelli per la risposta. Mi ritengo soddisfatta, alla luce anche di quello che ho ascoltato e dell'impegno a prendere in considerazione un eventuale ampliamento. Riteniamo infatti che sia davvero disdicevole ciò che accade nel caso delle donazioni volontarie di sangue, ma anche tutto quanto riguarda le aspettative senza assegni per motivazioni diverse, fattispecie alle quali va dedicata, quindi, un'attenzione particolare.

Per quanto riguarda, invece, coloro che non hanno possibilità di avere una pensione che sia effettivamente compatibile con quanto viene richiesto da questa interrogazione (ad esempio, coloro che hanno chiesto congedi per partecipazione a consigli comunali o a riunioni ed incontri di tipo amministrativo), si tratta di altra questione che ritengo debba essere anch'essa risolta.

Mi ritengo quindi soddisfatta perché vedo da parte di questo Governo, e anche da parte della sua persona, signora Sottosegretario, un'attenzione particolare a temi che sono importanti e che, in un momento di crisi, acuiscono maggiormente le difficoltà e i disagi che sono presenti in molte famiglie.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Jole Santelli.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FAVERO, GRANAIOLA, MATTESINI, GATTI, GHEDINI Rita, FEDELI, LEPRI, MATURANI, PARENTE, D'ADDA, SPILABOTTE, DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, AMATI, DI GIORGI, MANASSERO, MARINO Mauro Maria, CASSON, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DE MONTE, DEL BARBA, ESPOSITO Stefano, FATTORINI, FILIPPIN, FORNARO, GIACOBBE, GINETTI, LAI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, TRONTI, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, ZANONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cosidetto decreto «salva Italia») prevede, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, che: «A decorrere dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1º gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi»;

la normativa descrive i requisiti per conseguire la pensione anticipata, liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), e le modalità di decurtazione della quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente all'anno 2012;

considerato che:

secondo una nota ufficiale dell'Associazione volontaria italiani sangue (AVIS), del 24 settembre 2013, e le segnalazioni pervenute alla stessa associazione da diversi patronati e da molti cittadini, ai sensi della normativa richiamata, diversi istituti contrattuali, seppur coperti da contri-

buzione effettiva e utili ai fini pensionistici, tra cui i permessi retribuiti (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) come quelli per l'assistenza di un figlio disabile, oltre al congedo parentale facoltativo nel caso della nascita di un figlio, i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione, le giornate di sciopero, le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo, e in particolare per l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti, sembrerebbero non utili al fine di determinare l'anzianità da prendere in considerazione per non far scattare le riduzioni percentuali previste;

si penalizzerebbero, quindi, dal punto di vista pensionistico, i familiari di disabili e i genitori che decidono di chiedere un congedo parentale, in assoluta controtendenza con l'impianto del welfare italiano che, seppure tra tante contraddizioni, ha sempre teso a tutelare i disabili e le famiglie con figli;

per quanto riguarda, i donatori di sangue, l'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede che: «I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.»;

la legge tutela, quindi, i donatori di sangue attribuendo loro il riconoscimento della retribuzione per la giornata in cui si è compiuta la donazione. Il lavoratore, inoltre, ha diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per donazione di sangue;

rilevato infine che:

risulta del tutto incomprensibile tale interpretazione dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero), considerato che la singola giornata di assenza si colloca all'interno di una settimana lavorata, i cui contributi sono accreditati settimanalmente e i donatori si troverebbero oggi costretti o ad allungare la propria permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni pari alle donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate o ad una riduzione fino al 2 per cento dell'assegno previdenziale nel caso in cui non volessero, o non potessero, recuperare le giornate perse;

la situazione che si è venuta a determinare potrebbe scoraggiare per l'immediato futuro la chiamata dei donatori, attuali e potenziali, e mettere seriamente a rischio l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti;

rischia così di venire meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica di istituti storici del welfare nazionale, tra i quali anche la donazione volontaria, periodica, responsabile e gratuita del sangue ed emocomponenti che in Italia conta, secondo dati AVIS, 1.722.503 donatori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga giusto e necessario assimilare alla «prestazione effettiva di lavoro» anche l'astensione dal lavoro relativa ai permessi ex lege n. 104 del 1992 e in particolare per assicurare l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 2005, che tutela i donatori di sangue e di emocomponenti, evitando quindi che un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme citate in premessa, colpisca sia i disabili che i genitori interessati ai congedi parentali e abbia un impatto fortemente negativo sulle donazioni, in modo da ribadire il valore morale e solidale della donazione di sangue per il Servizio sanitario nazionale;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire la diffusione della donazione di sangue da parte dei lavoratori italiani.

(3-00410)

€ 1,00